UniCredit | Allianz

Assicurazioni

UniCredit My Care Famiglia

Casa

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
- Documento informativo aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
- Informativa Privacy

Edizione 10/03/2025

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Il prodotto è distribuito da UniCredit

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078 unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000 Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: UniCredit My Care Famiglia Casa**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che offre una copertura assicurativa per la protezione dell'abitazione principale dell'Assicurato contro i danni da Incendio e altri eventi e che può essere integrata con altre garanzie aggiuntive.

Che cosa è assicurato?

- ✓ L'abitazione identificata nella Scheda tecnica di modulo che:
  - deve rappresentare la dimora principale dell'Assicurato ossia quella dove vive abitualmente (anche se di proprietà di terzi);
  - essere ubicata nel territorio della Repubblica italiana;
  - avere le caratteristiche riportate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa NON è assicurato?"
  - deve essere adibita ad esclusivo uso abitativo privato.
- ✓ Le pertinenze dei locali di Abitazione, quali box e cantine, con le caratteristiche riportate nel DIP aggiuntivo alla sezione "Che cosa NON è assicurato?"

La copertura base contiene la garanzia:

- ✓ Incendio e altri eventi, Eventi socio-politici, terrorismo e atti vandalici, Bagnatura (comprese Spese di ricerca e riparazione del guasto), Eventi atmosferici (compreso Sovraccarico neve, Pannelli solari termici e fotovoltaici, Allagamento), Fenomeno elettrico, Lastre, Ricorso terzi, Spese collegate al sinistro. Tale copertura è sempre prestata per i Danni al Contenuto mentre è opzionale (con pagamento di premio aggiuntivo) per i Danni ai Locali;
- ✓ Assistenza casa.

La copertura può essere integrata con le seguenti garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:

- ✓ Furto e rapina
- ✓ Protezione HomeBox
- ✓ Garanzia Elettrodomestici

L'assicurazione è prestata per le **garanzie** ed **entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni alla Sezione "Che cosa è assicurato?".

Che cosa non è assicurato?

Eventuali abitazioni diverse da quella assicurata;

- ✗ L'abitazione che non rappresenta la dimora abituale dell'Assicurato;
- ✗ L'abitazione non ubicata nel territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ L'abitazione con caratteristiche costruttive difformi da quelle indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa NON è assicurato?";
- ✗ L'abitazione adibita ad attività diverse da civile abitazione o che ospita attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast.
- ✗ Le pertinenze dell'abitazione con caratteristiche difformi da quelle indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa NON è assicurato?"

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa NON è assicurato?".

Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura, limiti di indennizzo e scoperti** per il cui dettaglio si rinvia al **DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?"** e alla **Scheda tecnica di modulo.**

Dove vale la copertura?

✓ Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e ha durata di un anno. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza, da una delle Parti, della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la copertura?

Il Contraente ha diritto di recedere, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione all'Impresa mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure, esclusivamente nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta fuori sede, rivolgendosi all'Agente in attività finanziaria che opera su mandato conferito da UniCredit S.p.A., mediante il quale è stata sottoscritta la Scheda di polizza, nella sua qualità di addetto all'attività di distribuzione al di fuori dei locali iscritto alla sezione E del RUI;
- inoltrando direttamente all'Impresa la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R;
- accedendo al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.

Resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Il Contraente può inoltre esercitare la disdetta relativamente al modulo, entro 15 giorni dalla relativa scadenza annuale, recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.

UniCredit | Allianz Assicurazioni

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo danni)

Impresa: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UniCredit My Care Famiglia – Casa"

10/03/2025 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. 800116633
sito internet: **www.unicreditallianzassicurazioni.it;**
e-mail: **Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it;** PEC: **unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.**

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 105,4 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 15,2 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società www.unicreditallianzassicurazioni.it e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 65.838
- del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 29.627
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 151.139
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 151.139
e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 230%

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Si precisa che per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

SEZIONE INCENDIO
Garanzia sempre operante

Rischi assicurati

L'Assicurazione comprende tutte le garanzie di seguito riportate.

INCENDIO ED ALTRI EVENTI
Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta di meteoriti e altri corpi celesti;
- onda sonica;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- urto di veicoli e/o di natanti non di proprietà e non in uso all'Assicurato;
- guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l'incendio od altro evento assicurato.

EVENTI SOCIO-POLITICI, TERRORISMO E ATTI VANDALICI
Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi e di terrorismo.

BAGNATURA
Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da fuoriuscita di liquidi:

- a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli impianti e le condutture interrati;
- a seguito di rottura degli apparecchi elettrodomestici utilizzatori, compresi gli allacciamenti e gli scaldabagni;
- imputabili alla responsabilità dei vicini.

Spese di ricerca e riparazione del guasto (estensione alla garanzia Bagnatura)
L'Impresa indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture (compresi i relativi raccordi) collocate nei muri e nei pavimenti, nelle quali la rottura accidentale si è verificata;
- le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

EVENTI ATMOSFERICI
Sono compresi i danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, ciclone, tempesta, nubifragio, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine, pioggia, neve. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
Sono altresì inclusi i danni causati da:

- rigurgito di fognature;
- trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali, posti sul Tetto, a condizione che sia causato:
  - da incapacità degli elementi stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo;
  - da occlusioni determinate da grandine, neve e ghiaccio.

Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)
Sono compresi i danni materiali e diretti causati da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnatura alle cose medesime.

	Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici) Sono compresi i danni causati da fenomeni atmosferici ai pannelli solari a condizione che siano installati sul Tetto oppure siano montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno. **Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)** Sono compresi i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l'intasamento o il trabocco di grondaie, pluviali o condotti o il rigurgito di sistemi di scarico o fognature. **FENOMENO ELETTRICO** Sono compresi i danni causati da fenomeno elettrico ovvero correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine, che danneggi impianti, motori, circuiti elettrici ed elettronici, apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, antenne e ricetrasmittenti, personal computer. **LASTRE** Sono comprese le spese sostenute per il rimpiazzo di lastre di cristallo, vetro e altri materiali trasparenti con altre nuove o equivalenti, a seguito di rottura, compresi i costi di trasporto e installazione. Qualora le lastre non vengano rimpiazzate, l'indennizzo è limitato al valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro. **RICORSO TERZI** L'Impresa indennizza l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché tali danni siano conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente garanzia. Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare. In caso di compresenza del Modulo Famiglia, nell'ambito della Polizza, la presente garanzia opera per l'eccedenza dei massimali di primo rischio. **SPESE COLLEGATE AL SINISTRO** Sono comprese, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nei limiti delle somme assicurate, le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica e smaltire i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato.
SEZIONE INCENDIO **Beni assicurati** **PARTITA CONTENUTO** Garanzia sempre operante	L'Impresa assicura il contenuto dell'Abitazione, indicata nella Scheda tecnica di modulo, costituito da: • mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti; • documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL; • lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti. Sono compresi, con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, anche: • pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue; • il contenuto dei locali delle dipendenze – anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di Abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero; • i preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso il denaro;

	• il vestiario e gli oggetti personali, i preziosi, il denaro ed i valori quando siano portati dall'Assicurato in locali di villeggiatura limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata per la garanzia Contenuto della Sezione Incendio della Scheda tecnica di modulo; • gli oggetti personali, i capi di vestiario ed i preziosi temporaneamente in riparazione presso terzi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata per la garanzia Contenuto della Sezione Incendio della Scheda tecnica di modulo.
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI **ASSISTENZA CASA** Garanzia sempre operante	Le garanzie ed i servizi legati al dispositivo elettronico Home Box sono operanti solo in caso di acquisto dello stesso, ed operano a favore dell'Assicurato. Le prestazioni si riferiscono all'Abitazione la cui ubicazione è indicata in fase di sottoscrizione della Polizza. **A. Protezione Home Box** notifica di allarme alla Centrale Operativa in caso di rilevazione di fumo, gas o presenza di acqua; **B. Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro** • invio di un idraulico, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua; • invio di un elettricista, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica; • invio di un fabbro, in caso di impossibilità di accesso all'Abitazione a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'Abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a Serramenti e Infissi. **C. Invio di un termoidraulico** in caso di una rottura, una otturazione o un guasto di una conduttura o di una valvola della caldaia che causa un allagamento o la mancanza totale del riscaldamento che necessita di un pronto intervento **D. Invio di una guardia giurata** in caso di effrazione o tentata effrazione ai Serramenti e agli Infissi dell'Abitazione stessa **E. Invio di un vetraio** in seguito a: • furto o tentato Furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'Abitazione; • atti vandalici causati alla Abitazione; • rottura accidentale di un vetro dell'Abitazione; • altri eventi che impediscano la agibilità dell'Abitazione. **F. Invio di una collaboratrice domestica** a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto B **G. Spese di albergo** durante l'attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni in caso di Abitazione inagibile **H. Organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato** a causa di gravi danni subiti dall'Abitazione stessa a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto B **I. Spese di trasloco** se l'Abitazione dell'Assicurato risulta inagibile ed è necessario rimuovere i mobili ed effettuare lavori di ripristino **L. Accesso alla rete di artigiani convenzionati** in caso di lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, riconducibili alle seguenti categorie di prestatori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio **M. Assistenza psicologica** per i traumi psicologici subiti a seguito di Furto o tentato Furto presso l'Abitazione **N. Assistenza legale telefonica** un servizio gratuito di informazione legale telefonica di "prima necessità".

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
SEZIONE INCENDIO **Beni assicurati** **PARTITA LOCALI** Garanzia opzionale valida solo se espressamente indicata nella Scheda tecnica di modulo	L'Impresa assicura i locali dell'Abitazione, indicata nella Scheda tecnica di modulo, che costituiscano un intero fabbricato o parte di esso, compresi: • fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione; • tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione; • i locali delle dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una Abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi; • recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante; • ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico. Se l'Assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.
SEZIONE FURTO E RAPINA Garanzia opzionale valida solo se espressamente indicata nella Scheda tecnica di modulo **Rischi assicurati**	L'Impresa indennizza l'Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da: • <u>Furto</u> dei beni assicurati, a condizione che il ladro sia entrato nell'Abitazione assicurata in uno dei seguenti modi: a) attraverso le aperture dei locali verso l'esterno con scasso e/o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle stesse oppure usando in modo fraudolento le chiavi e/o utilizzando grimaldelli o altri arnesi simili; b) attraverso brecce e/o aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti; • <u>Rapina</u> dei beni assicurati avvenuta all'interno dell'Abitazione assicurata o delle relative dipendenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'Abitazione o delle relative dipendenze; • <u>Guasti cagionati dai ladri</u> in occasione di furto o rapina consumati o tentati: a) ai beni assicurati; b) per atti vandalici ai beni assicurati, fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo; c) ai locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compreso il furto di fissi ed infissi, fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo (tale importo deve intendersi in aumento alla somma assicurata).
SEZIONE FURTO E RAPINA Garanzia opzionale valida solo se espressamente	La copertura è operante per l'Abitazione identificata nella Scheda tecnica di modulo e assicura il contenuto posto nei locali dell'Abitazione costituito da: • mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti; • pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti

indicata nella Scheda tecnica di modulo **Beni assicurati**	d'arte, statue; • preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso il denaro, con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo; • documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL; • lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti; • il contenuto dei locali delle dipendenze – anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di Abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per l'attività del tempo libero con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo. La copertura assicurativa è estesa, con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, a: • Contenuto e preziosi in villeggiatura ovvero il vestiario e gli oggetti personali quando siano portati dall'Assicurato in locali di villeggiatura - purché ubicati in Europa - limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo; • Contenuto in riparazione ovvero gli oggetti personali e i capi di vestiario temporaneamente in riparazione presso terzi.
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI **ELETTRODOME-STICI** Garanzia opzionale valida solo se espressamente indicata nella Scheda tecnica di modulo **Beni assicurati**	La copertura assicurativa è operante esclusivamente per i seguenti beni assicurati: - forno (anche microonde); - frigorifero; - freezer; - piano cottura; - cappa; - lavastoviglie; - lavatrice; - lavasciuga; - asciugatrice; - condizionatore. di qualsiasi marca, coperti da garanzia europea, installati presso l'abitazione assicurata per utilizzo privato e domestico, di comprovata proprietà dell'Assicurato e di vetustà massima di 10 anni dalla data riportata sul documento comprovante l'acquisto del Bene (a titolo esemplificativo, scontrino, fattura, ricevuta) o, qualora indisponibile, dichiarazione rilasciata dal venditore, o in mancanza, un documento contenente il numero di serie del bene assicurato che ne permetta la sua esatta identificazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la scheda prodotto). L'Impresa riconosce all'Assicurato un Indennizzo per le seguenti garanzie: • **Beni con vetustà inferiore a 6 anni al momento del verificarsi del sinistro** In caso di difetti in precedenza coperti dalla garanzia legale di conformità tali da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'abitazione assicurata e l'Impresa tiene a proprio carico i costi di riparazione **fino ad un massimo di Euro 1.000** per periodo assicurativo. La garanzia potrà essere attivata per tutti i beni assicurati e anche più volte nel corso di validità della polizza, ma comunque fino all'esaurimento del capitale massimo assicurato per periodo assicurativo. In caso di bene assicurato per il quale il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi la non riparabilità del bene o l'anti-economicità della riparazione l'Impresa tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto e rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, **nel limite del 70% del prezzo originariamente pagato (IVA inclusa) per l'acquisto del bene, ma comunque non oltre Euro 1.000 per periodo assicurativo**. • **Beni con vetustà da 6 a 10 anni al momento del verificarsi del sinistro** In caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la

	Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'Abitazione assicurata e l'Impresa tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto. Eventuali costi aggiuntivi restano interamente a carico dell'Assicurato.
DISPOSITIVO TECNOLOGICO HOMEBOX In abbinamento facoltativo all'assicurazione	Il Contraente può abbinare alla copertura assicurativa il dispositivo tecnologico HomeBox concesso in comodato d'uso da Octo Telematics con il pagamento di un Canone d'abbonamento da pagare contestualmente al pagamento del premio assicurativo.

Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE INCENDIO

Ad integrazione delle informazioni rese nel DIP Danni, si precisa che la copertura non è operante in relazione ad abitazioni aventi caratteristiche difformi dalle indicazioni che seguono.

Caratteristiche dell'Abitazione assicurata

L'Abitazione deve essere caratterizzata da una delle seguenti Tipologie abitative, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di modulo:

- appartamento, ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno costituita da una parte di fabbricato, posto al:
  - piano interrato o seminterrato o terra o rialzato
  - un piano differente da interrato o seminterrato o terra o rialzato (ossia primo piano o superiore)
- villa indipendente ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione;
- villetta a schiera o plurifamiliare ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato.

Le pertinenze dei locali di Abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali di Abitazione, ma devono essere poste nell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo o in altri fabbricati posti **entro 200 metri**, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate a condizione che siano destinate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomunicanti con i locali di Abitazione.

Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali, assicurati o contenenti i beni assicurati, sia in normale stato di manutenzione e conservazione e costruito con:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- Solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bituminose oppure in materiali combustibili ma in quest'ultimo caso a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
  - se aderente a struttura continua in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
  - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
  - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare.

Nel caso di pareti esterne in materiali Incombustibili, è possibile non considerare la presenza,

	nelle pareti stesse, di materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari. È possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso. Destinazione del fabbricato L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati in cui sono posti i locali assicurati, siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile, ad uso abitazione, uffici, studi professionali o siano vuoti. **È comunque prevista una tolleranza di 1/3 della superficie complessiva dei piani destinata ad altre attività. Qualora in caso di Sinistro si riscontri che la superficie destinata ad altre attività supera 1/3 della superficie complessiva dei piani, l'Impresa, limitatamente ai danni indennizzabili a termini della presente copertura assicurativa causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, corrisponderà l'Indennizzo con l'applicazione dello Scoperto del 30%.**
SEZIONE INCENDIO **Beni assicurati** **PARTITA CONTENUTO**	Restano esclusi dall'Assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.
SEZIONE INCENDIO **Beni assicurati** **PARTITA LOCALI**	Restano esclusi dall'Assicurazione i beni rientranti nella descrizione del Contenuto.
SEZIONE FURTO E RAPINA **Beni assicurati**	Restano esclusi dall'Assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.

Ci sono limiti di copertura?	
SEZIONE INCENDIO **Rischi esclusi**	**Le garanzie sono prestate entro le Somme assicurate delle partite acquistate e/o i Massimali assicurati e i Limiti di indennizzo puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.** **In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni causati o dovuti da:** • atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; • insurrezione, occupazione militare ed invasione; • esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • inondazioni, alluvioni, mareggiate e penetrazione di acqua marina, maree (acqua alta), terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, variazioni della falda freatica, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da queste provocati; • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; • causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico; • dolo dell'Assicurato. **Limiti di copertura della garanzia "Incendio ed altri eventi"** In relazione alla garanzia "Incendio ed altri eventi", si precisa che relativamente allo scoppio, gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Limiti di copertura della garanzia "Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici"
In relazione alla garanzia "Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici", la copertura non è operante per i danni di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Limiti di copertura della garanzia "Bagnatura"
In relazione alla garanzia "Bagnatura", la copertura non è operante per i danni causati o dovuti a grave usura. La copertura non è operante per le spese sostenute per la riparazione e la sostituzione degli apparecchi elettrodomestici, degli scaldabagni e dei rubinetti.

Limiti di copertura della garanzia "Eventi atmosferici"
In relazione alla garanzia "Eventi atmosferici", la copertura non è operante per i danni causati da o dovuti a:
- formazione di ruscelli, accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato;
- intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da fogliame;
- rigurgito dei sistemi di scarico o fognature;
- rotture originate da gelo di impianti e condutture posti:
  - all'esterno del fabbricato, anche su terrazzi o balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori similari oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;
  - in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento;
- umidità, stillicidio e infiltrazione.

Restano esclusi dalla copertura i danni ai seguenti beni:
- costruzioni in legno e plastica, gazebo e tende esterne non fissate al fabbricato, comprese le relative intelaiature di sostegno;
- cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto;
- cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati;
- cose poste in costruzioni in legno e plastica o gazebo;
- giardini e parchi privati.

Limiti di copertura della garanzia "Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)"
In relazione alla garanzia "Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)", la copertura non è operante per i danni a:
- fabbricati, costruzioni e strutture in genere quali, a titolo esemplificativo, pensiline, tettoie, porticati non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione;
- costruzioni e strutture pressostatiche, tensostrutture , tendostrutture e al loro contenuto;
- costruzioni e strutture, pertinenziali al fabbricato, in legno e/o plastica e al loro contenuto;
- costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e al loro contenuto.

Limiti di copertura della garanzia "Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)"
In relazione alla garanzia "Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)" la copertura non è operante per i danni derivanti da:
- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- vizi di materiale o del prodotto;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento;
- gelo;
- naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti dei fenomeni atmosferici.

	Limiti di copertura della garanzia "Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)" In relazione alla garanzia "Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)" la copertura non è operante per i danni: • causati da o dovuti a infiltrazioni; • avvenuti attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti. **Limiti di copertura della garanzia "Fenomeno elettrico"** In relazione alla garanzia "Fenomeno elettrico" la copertura non è operante per i danni: • a fonti di luce; • a cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto; • causati da usura o da carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore. **Limiti di copertura della garanzia "Lastre"** In relazione alla garanzia "Lastre" la copertura non è operante per i danni: • da rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; • da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati; • alle lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature. **Limiti di copertura della garanzia "Ricorso terzi"** In relazione alla garanzia "Ricorso terzi" la copertura non è operante per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI **ASSISTENZA CASA**	**Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:** a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; k) dolo dell'Assicurato;

	l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del Sinistro o incidere sulla sua entità. **Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.** <u>Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro</u> Ciascuna prestazione è fornita per un massimo di **tre volte** per periodo assicurativo Sono coperte le spese inerenti il costo dell'uscita dell'artigiano, le ore di manodopera, i pezzi di ricambio e materiali di consumo fino a un massimo di **Euro 300** per singola prestazione. (Limite di **Euro 500** in caso di impossibilità di reperire l'artigiano richiesto). <u>Invio di un termoidraulico</u> Prestazione fornita per un massimo di **due volte** per periodo assicurativo. Sono coperte le spese inerenti l'intervento con un massimo di **Euro 300** per singola prestazione. (Limite di **Euro 500** in caso di impossibilità di reperire l'artigiano richiesto). Non sono rimborsate le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano. <u>Invio di una guardia giurata</u> Qualora risultasse impossibile reperire la guardia giurata per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa autorizzerà il rimborso nei limiti di **Euro 600**. <u>Invio di un vetraio</u> Sono coperte le spese inerenti il costo dell'uscita dell'artigiano e le ore di manodopera fino a un massimo di **Euro 300** per evento. (Limite di **Euro 500** in caso di impossibilità di reperire l'artigiano richiesto). <u>Invio di una collaboratrice domestica</u> Sono coperte le spese relative a tale prestazione fino a un massimo di **4 ore lavorative**. (Limite di **Euro 500** che in caso di impossibilità a reperire la collaboratrice domestica). <u>Spese di albergo</u> Massimale di **Euro 300** per anno assicurativo. <u>Organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato</u> Sono coperte le spese di viaggio, fino a un massimo di **Euro 250** per evento. <u>Spese di trasloco</u> Sono compresi i costi sostenuti dall'Assicurato per l'ingaggio della società di traslochi, fino ad un massimo di **Euro 1.000** per Sinistro e per anno assicurativo. <u>Assistenza psicologica</u> Sono comprese le spese per una o più sedute terapeutiche presso un centro medico o un professionista qualificato, convenzionati, fino a un massimo di **Euro 300** per evento e per Periodo assicurativo.
SEZIONE FURTO E RAPINA **Rischi esclusi**	**Sono esclusi dall'Assicurazione i danni**: • verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; • verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; • commessi od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato; • commessi od agevolati con dolo o colpa grave: - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; - da persone di cui l'Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti. Se le aperture verso l'esterno sono situate a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, valgono le seguenti disposizioni: • ogni apertura deve essere difesa da inferriate che non consentano l'accesso senza loro scasso e/o rottura oppure da serramenti come porte, tapparelle, vetro antisfondamento,

	chiusi con serrature, lucchetti ed altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; • se in caso di furto si riscontra che i mezzi di difesa delle aperture hanno caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, l'Impresa corrisponderà ugualmente l'indennizzo, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali; • in caso di furto avvenuto attraverso le aperture con la sola rottura di vetro non antisfondamento, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 20%. **Se il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre, ma vi siano persone presenti nell'abitazione, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 10%.** **Sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.** **Le garanzie sono prestate entro le Somme assicurate e i Limiti di indennizzo puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.**
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI **ELETTRODOME-STICI**	**Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da**: a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; k) dolo dell'Assicurato; l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità. **La copertura assicurativa non è operante se:** a) i beni non sono inclusi tra i Beni Assicurati; b) il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori); c) i beni sono stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie; d) la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un

	Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa; e) il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure non sia riconducibile a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio; f) il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore; g) il guasto o difetto comportano la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio (a titolo esemplificativo e non limitativo le lampadine, le guarnizioni in genere); h) il difetto è determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo; i) il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comporti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del bene assicurato; j) il difetto è causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore; k) il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore; l) il difetto è causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti al bene assicurato); m) il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato); n) il difetto è causato da software di terze Parti. **L'Impresa riconosce all'Assicurato un Indennizzo differenziato a seconda della vetustà del bene al momento del verificarsi del sinistro come indicato nel presente documento alla Sezione "Che cosa è assicurato?".** **La copertura non è operativa per riparazioni o quantificazioni del danno effettuate da Centri di Assistenza Tecnica diversi da quelli identificati dalla Centrale Operativa al momento della denuncia del sinistro.**
ESEMPLIFICA-ZIONE DELL'APPLICA-ZIONE DI SCOPERTI e/o FRANCHIGIE	<u>**Applicazione di Scoperti/Franchigie**</u> **Franchigia Euro 200** <u>Caso 1</u> Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000 Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 900 Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800 <u>Caso 2</u> Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000 Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.000 Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro** In caso di sinistro e/o necessità di assistenza il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando ai seguenti numeri: • 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia; • 02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia). Per **Assistenza Casa**, la denuncia può essere effettuata anche tramite apposito tasto, contenuto nel Dispositivo HomeBox, che attiva una chiamata verso la Centrale Operativa.
	Assistenza diretta/in Convenzione Sinistri: AWP P&C S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Casella Postale 302 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano Servizio telematico:

	OCTO Telematics S.p.A. - Via V. Lamaro, 51 - 00173 Roma Servizio di salvataggio e risanamento in caso di incendio prestato da: BELFOR - Via Giovanni XXIII,181 - 21010 Cardano al Campo (VA)
	Gestione da parte di altre Imprese I sinistri relativi alle garanzie prestate sono gestiti da: ALLIANZ S.p.A. - P.zza Tre Torri, 3 - 20145 Milano I sinistri relativi alle garanzie Assistenza sono gestiti da: AWP P&C S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Casella Postale 302 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
	Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (come ad esempio, modifiche alle strutture del fabbricato, aggiunta di tettoie o altre parti di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie) **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.**
Obblighi dell'Impresa	**Termini di indennizzo** L'Impresa, verifica l'operatività della garanzia e, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Quando e come devo pagare?	
Premio	In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti. Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.
Rimborso	Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta. Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario o dell'invio della raccomandata A/R oppure la data in cui è stata effettuata l'operazione tramite il Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o il servizio UniCredit Digital Mail Box.

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
Sospensione	Non prevista.

Come posso disdire la copertura?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
Risoluzione	Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgersi al Servizio Clienti UniCredit. Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente ha diritto di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai clienti UniCredit titolari o contitolari di un conto corrente UniCredit o di una carta UniCredit ricaricabile con IBAN che vogliono proteggere l'abitazione assicurata dai rischi derivanti da incendio e altri eventi.
Il Contraente deve essere una Persona fisica, avere un'età pari o superiore a 18 anni e, con il suo Nucleo familiare, deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Abitazione assicurata, anche se di proprietà di terzi, deve essere:
- la dimora abituale del Contraente e del suo Nucleo familiare;
- ubicata nel territorio della Repubblica Italiana.

Il fabbricato deve essere adibito ad esclusivo uso abitativo privato, avere le caratteristiche riportate nel dettaglio nel presente documento alla Sezione "Che cosa NON è assicurato?".

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari è stabilita nella misura del 24% (calcolata sul premio imponibile annuo).

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • **posta cartacea indirizzata a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;** • **Fax: 0272162588** • **tramite indirizzo email: reclami@unicreditallianzassicurazioni.it** L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun Intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente norma regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell'Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte rispettiva competente all'Impresa e dell'Intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi **all'IVASS- Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it** corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito **www.ivass.it**, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa **www.unicreditallianzassicurazioni.it** alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

	- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. **Risoluzione delle liti transfrontaliere** Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il Contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

UniCredit | Allianz

Assicurazioni

UniCredit My Care Famiglia

Casa

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione: 10/03/2025

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Il prodotto è distribuito da UniCredit

Ricordati di scaricare la APP che ti permetterà di consultare le coperture e fruire dei servizi che avrai abbinato alla tua Polizza.

AVVERTENZA

L'APP è compatibile con i sistemi operativi iOS, Android e Harmony OS più recenti.

Prima della sottoscrizione verifica che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con il download dell'APP direttamente negli store.

Puoi contattare

Per informazioni, il Servizio Clienti UniCredit

per i clienti Retail:
- da telefono fisso: **800.00.15.00**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408973**

per i clienti Private:
- da telefono fisso: **800.710.710**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408963**

Per Sinistri e Assistenza

il Numero Verde **800.894.022**

dall'estero **+39 02 26609596**

INDICE

GLOSSARIO 6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 9
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 9
Art. 1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio 9
Art.1.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza 9
Art. 2 - Diritto di ripensamento 9
Art. 3 - Durata e proroga dell'Assicurazione 10
Art. 4 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione 10
Art. 5 - Aggravamento del rischio 10
Art. 6 - Diminuzione del rischio 10
Art. 7 - Dichiarazioni inesatte od omissioni 10
Art. 8 – Altre assicurazioni 10
Art. 9 – Recesso in caso di Sinistro 10
Art. 10 – Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio 10
Art. 11 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 11
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge 11
Art. 13 – Dispositivo tecnologico HomeBox in abbinamento facoltativo all'assicurazione 11
SEZIONE INCENDIO 11
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione 11
Art. 2 – Condizioni di assicurabilità 11
Art. 2.1 - Caratteristiche dell'Abitazione assicurata 11
Art. 2.2 - Caratteristiche costruttive del fabbricato 12
Art. 2.3 - Destinazione del fabbricato 12
Art. 2.4 - Superficie dei locali 12
Art. 3 – Beni assicurati 12
Art. 4 – Rischi assicurati 13
Art. 4.1 – Incendio e altri eventi 13
Art. 4.2 – Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici 13
Art. 4.3 – Bagnatura 13
Art. 4.4 – Eventi atmosferici 14
Art. 4.5 – Fenomeno elettrico 14
Art. 4.6 – Lastre 14
Art. 4.7 – Ricorso terzi 14
Art. 4.8 – Spese collegate al sinistro 15
Art. 5 – Rischi esclusi 15
Art. 5.1 – Limiti di copertura della garanzia "Incendio ed altri eventi" 15
Art. 5.2 – Limiti di copertura della garanzia "Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici" 15

Art. 5.3 – Limiti di copertura della garanzia “Bagnatura” 15
Art. 5.4 – Limiti di copertura della garanzia “Eventi atmosferici” 15
Art. 5.5 – Limiti di copertura della garanzia “Fenomeno elettrico” 16
Art. 5.6 – Limiti di copertura della garanzia “Lastre” 16
Art. 5.7 – Limiti di copertura della garanzia “Ricorso terzi” 16
OPERATIVITA’ DELLA SEZIONE INCENDIO 16
Art. 6 – Colpa grave e dolo 16
Art. 7 – Beni posti all’aperto 16
Art. 8 – Forma dell’Assicurazione 16
IN CASO DI SINISTRO 17
Art. 9 – Obblighi 17
Art. 10 – Determinazione del danno 17
Art. 11 – Anticipo indennizzi 18
Art. 12 – Valutazione del danno 18
Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori 18
Art. 14 – Ispezione delle cose assicurate 18
Art. 15 – Pagamento dell’Indennizzo 18
Art. 16 – Gestione del sinistro casa 18
Art. 17 – Servizio di salvataggio e risanamento (in caso di incendio) 19
SEZIONE FURTO E RAPINA 19
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione 19
Art. 2 – Beni assicurati 19
Art. 2.1 – Estensioni di garanzia sempre operanti 20
Art. 3 – Rischi assicurati 20
Art. 4 – Rischi esclusi 20
OPERATIVITA’ DELLA SEZIONE FURTO 21
Art. 5 - Mezzi di chiusura e protezione dei locali 21
Art. 6 - Forma dell’Assicurazione 21
Art. 7 - Comproprietà dei beni assicurati 21
IN CASO DI SINISTRO 21
Art. 8 – Obblighi 21
Art. 9 – Determinazione del danno 21
Art. 10 – Recupero delle cose rubate 22
Art. 11 – Valutazione del danno 22
Art. 12 – Assicurazione presso diversi Assicuratori 22
Art. 13 – Ispezione delle cose assicurate 22
Art. 14 – Pagamento dell’Indennizzo 22
Art. 15 – Riduzione della somma assicurata - Reintegro 23
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI 23
ASSISTENZA CASA 23

Art. 1 - Oggetto della garanzia Assistenza ... 23
Art. 2 – Validità territoriale ... 23
Art. 3 – Esclusioni generali ... 23
Art. 4 – Disposizioni e limitazioni ... 23
GARANZIE ASSISTENZA CASA ... 24
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI ASSISTENZA CASA ... 26
1. Obblighi ... 26
2. Pagamento dell'indennizzo ... 26
ELETTRODOMESTICI ... 27
1. Validità territoriale ... 27
2. Condizioni di operatività ... 27
3. Esclusioni comuni a tutte le garanzie ... 27
4. Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le prestazioni ... 28
5. Limitazioni di responsabilità ... 28
GARANZIE ELETTRODOMESTICI ... 28
1. Beni Assicurati ... 28
1.1 Beni con vetustà inferiore a 6 anni al momento del verificarsi del sinistro ... 29
1.2 Beni con vetustà da 6 a 10 anni al momento del verificarsi del sinistro ... 29
NORME IN CASO DI SINITRO ELETTRODOMESTICI ... 29
1. In caso di difetto di conformità del Bene ... 29
2. Modalità di erogazione della prestazione ... 29
3. In caso di irreparabilità del bene o di antieconomicità della riparazione ... 30
4. Pagamento dell'indennizzo ... 30

GLOSSARIO

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel "Glossario" sono riconoscibili nelle Condizioni di Assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Abitazione: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo privato situato nel territorio della Repubblica Italiana.

Abitazione principale: dimora abituale del Contraente e del suo Nucleo familiare.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il Contraente e ciascun membro del suo Nucleo familiare.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Beni Assicurati (valida solo per la garanzia "Elettrodomestici"): i beni indicati nelle Condizioni di Assicurazione e coperti dalle garanzie di polizza in caso di danni conseguenti a difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia che provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Collezione: una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti o beni di una stessa specie e categoria.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Contraente: persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione.

Contratto accessorio con Octo Telematics: il Contratto di abbonamento ai servizi correlati al dispositivo tecnologico "HomeBox" concesso in comodato gratuito che il Contraente può sottoscrivere in abbinamento facoltativo al Contratto di Assicurazione per ricevere in comodato d'uso da OCTO Telematics il dispositivo tecnologico HomeBox e abbonarsi.

Danno accidentale: il danno causato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, un mancato o un cattivo funzionamento del bene assicurato oggetto di danno.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte della presente copertura assicurativa, entro la Somma assicurata o il Limite di indennizzo previsto.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estero: i paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza, non ricompresi nella definizione di Italia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Furto o tentato furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

HomeBox: dispositivo elettronico fornito e gestito dalla Società OCTO Telematics ed etichettato nella fattispecie con la denominazione HomeBox UniCredit Allianz auto installante omologato secondo la Direttiva Europea CE 99/5.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Impresa: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Incendio: combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in Polizza.

Infissi : telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Intermediario: UniCredit S.p.A..

Interventi: prestazioni fornite dai Professionisti autorizzati dall'Impresa in seguito ad un evento garantito al fine di ripristinare il corretto funzionamento delle installazioni nel limite del numero d'Interventi stabiliti dalla presente copertura.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

Limite di indennizzo: importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali, a titolo esemplificativo, porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce o aria o per consentire una visuale.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Massimale importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Mezzi di chiusura e di protezione: i mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture di un fabbricato (quali porte, tapparelle, serramenti in genere) con caratteristiche analoghe a quelli usualmente installati nelle abitazioni private.

Nucleo familiare: il nucleo familiare è composto dalle persone che si trovino, rispetto al Contraente, nelle seguenti condizioni:

a) il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima Abitazione;
b) il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima Abitazione (come da stato di famiglia);
c) le altre persone residenti nella medesima Abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.

Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.

Pezzi di ricambio: elementi o pezzi consumati o inservibili che vengono sostituiti per garantire il corretto funzionamento di un bene o un apparato.

Polizza: il contratto di Assicurazione tra l'Impresa e il Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 codice civile.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

Regola proporzionale: criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle cose assicurate dichiarato nella presente copertura assicurativa sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 codice civile.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento in forma specifica: forma di risarcimento, il cui obiettivo è quello di ripristinare la situazione patrimoniale del soggetto che è stato danneggiato alla situazione antecedente il fatto dannoso ai sensi dell'articolo 2058 codice civile.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo dell'Assicurazione quadro, sottoscritta dal Contraente.

Scheda di Preventivo: documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa inserito all'interno della Scheda di Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Superficie dei locali: misura, in metri quadrati, dei locali indicati nella Scheda tecnica di modulo costituita dalla somma del:
- 100% delle superfici calpestabili dei vani, escluso quanto indicato nel punto successivo;
- 50% delle superfici delle seguenti pertinenze: terrazzi, balconi, box, posti auto coperti, cantine, soffitte, locali di deposito, porticati chiusi o aperti.

Non rientrano nella Superficie dei locali: giardini, parchi, orti e, se l'Abitazione fa parte di un condominio, le superfici delle parti comuni.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Tipologia abitativa:
- Appartamento: singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno costituita da una parte di fabbricato;
- Villa indipendente: singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad Abitazione;
- Villetta a schiera o plurifamiliare: singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato.

Titoli di credito: i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, i libretti di risparmio e simili.

Valore a nuovo:
- Per i Locali: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- Per il Contenuto e i preziosi: la spesa necessaria per rimpiazzare i beni assicurati – ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni – con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

Il Glossario costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il suddetto Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.
In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.
Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.
L'Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate.
Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della Polizza.

Art.1.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza

Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo la documentazione di polizza messa a disposizione dall'Intermediario, quest'ultimo offre alla propria clientela la possibilità di sottoscrivere, in preposti ambienti digitali messi a disposizione dalla Banca ed accessibili via Internet alla clientela medesima, atti e documenti in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite l'Intermediario dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dall'Intermediario stesso. L'impresa riconosce che la documentazione di polizza nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove la stessa sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte – salva eventuale temporanea indisponibilità - nei predetti ambienti con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni sottoscritte dal Contraente a valere sul prodotto assicurativo.

Art. 2 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione all'Impresa mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure, esclusivamente nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta fuori sede, rivolgendosi all'Agente in attività finanziaria che opera su mandato conferito da UniCredit S.p.A., mediante il quale è stata sottoscritta la Scheda di polizza, nella sua qualità di addetto all'attività di distribuzione al di fuori dei locali iscritto alla sezione E del RUI;
- rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit;
- inoltrando direttamente all'Impresa la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca);
- accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box.

Resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario o dell'invio della raccomandata A/R oppure la data dell'operazione effettuata

tramite il servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o il servizio UniCredit Digital Mail Box.
Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, l'Impresa non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

Art. 3 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza.
In mancanza di disdetta della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, esercitata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente. La disdetta da parte del Contraente deve essere esercitata recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure accedendo al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. La disdetta da parte dell'Impresa deve essere comunicata mediante lettera raccomandata.

Art. 4 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione o aggiunta di uno o più moduli o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario o contattare il Servizio Clienti UniCredit oppure accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 8 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 9 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione all'Impresa mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 10 – Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure, accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. L'Impresa si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni fornite e di richiedere la copia della documentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

Art. 11 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.

Art. 13 – Dispositivo tecnologico HomeBox in abbinamento facoltativo all'assicurazione

Il Contraente può abbinare alla copertura assicurativa il dispositivo tecnologico HomeBox concesso in comodato d'uso da Octo Telematics e abbonarsi ai servizi ad esso correlati. In questi casi il Contraente, oltre alla Polizza assicurativa, sottoscrive il "Contratto di abbonamento ai servizi correlati al dispositivo tecnologico HomeBox concesso in comodato" con Octo Telematics. Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Contratto accessorio di abbonamento e alle definizioni in esso contenute. Il pagamento del Canone di abbonamento è contestuale e sempre abbinato al pagamento del premio di assicurazione, in funzione del frazionamento e delle modalità di pagamento scelte dal Contraente.

SEZIONE INCENDIO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La copertura è operante per l'Abitazione identificata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2 – Condizioni di assicurabilità

Il Contraente deve avere un'età pari o superiore a 18 anni compiuti e con il suo Nucleo familiare deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.
L'Abitazione assicurata, anche se di proprietà di terzi, deve essere:

- la dimora abituale dell'Assicurato;
- ubicata nel territorio della Repubblica Italiana;
- avere le caratteristiche riportate ai successivi articoli "Caratteristiche dell'Abitazione assicurata", "Caratteristiche costruttive del fabbricato", "Destinazione del fabbricato" e "Superficie dei locali".

Art. 2.1 - Caratteristiche dell'Abitazione assicurata

L'Abitazione assicurata deve essere caratterizzata da una delle seguenti Tipologie abitative, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di modulo:

- appartamento, ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno costituita da una parte di fabbricato, posto al:
  - piano interrato o seminterrato o terra o rialzato
  - un piano differente da interrato o seminterrato o terra o rialzato (primo piano o superiore)
- villa indipendente ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad Abitazione;
- villetta a schiera o plurifamiliare ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato.

Nel caso di appartamento, nella determinazione del piano:

- deve essere considerato dove sono posti i soli locali di Abitazione e quindi non devono essere considerate le pertinenze, quali box e cantine;
- deve essere considerato per l'Abitazione posta in più corpi di fabbricato, il piano più basso;
- deve essere considerato per l'Abitazione su più piani, il piano più basso;
- i soppalchi non si considerano piano mentre si considerano piano i locali abitati immediatamente sottostanti al tetto.

Nell'Abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale ma a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'Abitazione stessa.

L'Abitazione non può essere adibita ad attività diverse da quelle sopra indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast.

Le pertinenze dei locali di Abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali di Abitazione, ma devono essere poste nell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo o in altri fabbricati posti entro 200 metri, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate a

condizione che siano destinate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomunicanti con i locali di Abitazione.

Art. 2.2 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali, assicurati o contenenti i beni assicurati, sia in normale stato di manutenzione e conservazione e costruito con:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- Solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bituminose oppure in materiali combustibili ma in quest'ultimo caso a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
  - se aderente a struttura continua in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
  - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
  - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare.

Nel caso di pareti esterne in materiali Incombustibili, è possibile non considerare la presenza, nelle pareti stesse, di materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.
È possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso.

Art. 2.3 - Destinazione del fabbricato

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati in cui sono posti i locali assicurati, siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile, ad uso Abitazione, uffici, studi professionali o siano vuoti.
È comunque prevista una tolleranza di 1/3 della superficie complessiva dei piani destinata ad altre attività. **Qualora in caso di Sinistro si riscontri che la superficie destinata ad altre attività supera 1/3 della superficie complessiva dei piani, l'Impresa, limitatamente ai danni indennizzabili a termini della presente copertura assicurativa causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, corrisponderà l'Indennizzo con l'applicazione dello Scoperto del 30%**.

Art. 2.4 - Superficie dei locali

Relativamente alla sola Partita Fabbricato, la copertura assicurativa è prestata a condizione che la Superficie dei locali, la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo, non sia superiore al valore indicato nella Scheda tecnica di modulo aumentato di 20 mq.
Qualora in caso di sinistro si riscontri che la superficie effettiva dei locali sia maggiore del suddetto valore, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato – maggiorato della tolleranza di 20 mq – e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

Art. 3 – Beni assicurati

La copertura vale per le partite di seguito descritte sempreché siano state acquistate e per le quali siano indicate le relative Somme assicurate nella Scheda tecnica di modulo.

Partita CONTENUTO (Sempre operante)
L'Impresa assicura il contenuto dell'Abitazione, indicata nella Scheda tecnica di modulo, costituito da:

- mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti;
- documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL;
- lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti.

Sono compresi, **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo**, anche:

- pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue;
- il contenuto dei locali delle dipendenze – anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di Abita-zione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero;
- i preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso il denaro;
- il vestiario e gli oggetti personali, i preziosi, il denaro ed i valori quando siano portati dall'Assicurato in locali di villeggiatura limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata per la garanzia Contenuto della Sezione Incendio della Scheda tecnica di modulo;
- gli oggetti personali, i capi di vestiario ed i preziosi temporaneamente in riparazione presso terzi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata per la garanzia Contenuto della Sezione Incendio della Scheda tecnica di modulo.

Restano **esclusi** dall'Assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.

Partita LOCALI (valida solo se espressamente indicata nella Scheda tecnica di modulo)
L'Impresa assicura i locali dell'Abitazione, indicata nella Scheda tecnica di modulo, che costituisca-no un intero fabbricato o parte di esso, compresi:

- fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
- tende parasole fisse esterne ai locali di Abitazione;
- i locali delle dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una Abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;
- recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante;
- ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico.

Se l'Assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.
Restano **esclusi** dall'Assicurazione dei Locali i beni rientranti nella descrizione del Contenuto.

Art. 4 – Rischi assicurati

L'Assicurazione, **fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione**, comprende tutte le garanzie di seguito riportate. **Le garanzie sono prestate entro le Somme assicurate delle partite acquistate e/o i Massimali assicurati e i Limiti di indennizzo puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo**.

Art. 4.1 – Incendio e altri eventi

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta di meteoriti e altri corpi celesti;
- onda sonica;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- urto di veicoli e/o di natanti non di proprietà e non in uso all'Assicurato;
- guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l'incendio od altro evento assicurato.

Art. 4.2 – Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi e di terrorismo.

Art. 4.3 – Bagnatura

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da fuoriuscita di liquidi:

- a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli impianti e le condutture interrati;

- a seguito di rottura degli apparecchi elettrodomestici utilizzatori, compresi gli allacciamenti e gli scaldabagni;
- imputabili alla responsabilità dei vicini.

Art. 4.3.1 – Spese di ricerca e riparazione del guasto (estensione alla garanzia Bagnatura)

L'Impresa indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture (compresi i relativi raccordi) collocate nei muri e nei pavimenti, nelle quali la rottura accidentale si è verificata;
- le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Art. 4.4 – Eventi atmosferici

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati**, ad eccezione dei beni indicati all'art. Rischi esclusi – Limiti di copertura della garanzia "Eventi atmosferici"**, da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, ciclone, tempesta, nubifragio, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine, pioggia, neve.
Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
Sono altresì inclusi i danni causati da:

- rigurgito di fognature;
- trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali, posti sul Tetto, a condizione che sia causato:
  - da incapacità degli elementi stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo;
  - da occlusioni determinate da grandine, neve e ghiaccio.

Art. 4.4.1 – Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)

Sono compresi i danni materiali e diretti causati da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnatura alle cose medesime.

Art. 4.4.2 – Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)

Sono compresi i danni causati da fenomeni atmosferici ai pannelli solari a condizione che siano installati sul Tetto oppure siano montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno.

Art. 4.4.3 – Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)

Ad integrazione della garanzia "Eventi atmosferici" e a parziale deroga di quanto indicato all'articolo "Rischi esclusi – Limiti di copertura della garanzia "Eventi atmosferici" della presente Sezione, sono compresi i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l'intasamento o il trabocco di grondaie, pluviali o condotti o il rigurgito di sistemi di scarico o fognature.

Art. 4.5 – Fenomeno elettrico

Sono compresi i danni causati da fenomeno elettrico ovvero correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine, che danneggi impianti, motori, circuiti elettrici ed elettronici, apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, antenne e ricetrasmittenti, personal computer.

Art. 4.6 – Lastre

Sono comprese le spese sostenute per il rimpiazzo di lastre di cristallo, vetro e altri materiali trasparenti con altre nuove o equivalenti, a seguito di rottura, compresi i costi di trasporto e installazione. Qualora le lastre non vengano rimpiazzate, l'indennizzo è limitato al valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro.

Art. 4.7 – Ricorso terzi

L'Impresa indennizza l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché tali danni siano conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente garanzia.
Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare.
In caso di compresenza del Modulo Famiglia, nell'ambito della Polizza, la presente garanzia opera per l'eccedenza dei massimali di primo rischio.

Art. 4.8 – Spese collegate al sinistro

Sono comprese, **in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nei limiti delle somme assicurate**, le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica e smaltire i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato.

Art. 5 – Rischi esclusi

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni causati o dovuti da:

- atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- inondazioni, alluvioni, mareggiate e penetrazione di acqua marina, maree (acqua alta), terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, variazioni della falda freatica, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- dolo dell'Assicurato.

Art. 5.1 – Limiti di copertura della garanzia "Incendio ed altri eventi"

In relazione alla garanzia "Incendio ed altri eventi", si precisa che relativamente allo scoppio, gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Art. 5.2 – Limiti di copertura della garanzia "Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici"

In relazione alla garanzia "Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici", la copertura non è operante per i danni di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Art. 5.3 – Limiti di copertura della garanzia "Bagnatura"

In relazione alla garanzia "Bagnatura", la copertura non è operante per i danni causati o dovuti a grave usura. La copertura non è operante per le spese sostenute per la riparazione e la sostituzione degli apparecchi elettrodomestici, degli scaldabagni e dei rubinetti.

Art. 5.4 – Limiti di copertura della garanzia "Eventi atmosferici"

In relazione alla garanzia "Eventi atmosferici", la copertura non è operante per i danni causati da o dovuti a:

- formazione di ruscelli, accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato;
- intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da fogliame;
- rigurgito dei sistemi di scarico o fognature;
- rotture originate da gelo di impianti e condutture posti:
  - all'esterno del fabbricato, anche su terrazzi o balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori similari oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;
  - in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento;
- umidità, stillicidio e infiltrazione.

Restano esclusi dalla copertura i danni ai seguenti beni:

- costruzioni in legno e plastica, gazebo e tende esterne non fissate al fabbricato, comprese le relative intelaiature di sostegno;
- cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto;
- cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati;
- cose poste in costruzioni in legno e plastica o gazebo;
- giardini e parchi privati.

Art. 5.4.1 – Limiti di copertura della garanzia "Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)"

In relazione alla garanzia "Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)", la copertura non è operante per i danni a:

- fabbricati, costruzioni e strutture in genere quali, a titolo esemplificativo, pensiline, tettoie, porticati non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione;

- costruzioni e strutture pressostatiche, tensostrutture , tendostrutture e al loro contenuto;
- costruzioni e strutture, pertinenziali al fabbricato, in legno e/o plastica e al loro contenuto;
- costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e al loro contenuto.

Art. 5.4.2 – Limiti di copertura della garanzia "Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)"

In relazione alla garanzia "Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)" la copertura non è operante per i danni derivanti da:

- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- vizi di materiale o del prodotto;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento;
- gelo;
- naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti dei fenomeni atmosferici.

Art. 5.4.3 – Limiti di copertura della garanzia "Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)"

In relazione alla garanzia "Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)" la copertura non è operante per i danni:

- causati da o dovuti a infiltrazioni;
- avvenuti attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti.

Art. 5.5 – Limiti di copertura della garanzia "Fenomeno elettrico"

In relazione alla garanzia "Fenomeno elettrico", la copertura non è operante per i danni:

- a fonti di luce;
- a cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto;
- causati da usura o da carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.

Art. 5.6 – Limiti di copertura della garanzia "Lastre"

In relazione alla garanzia "Lastre" la copertura non è operante per i danni:

- da rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
- da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati;
- alle lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

Art. 5.7 – Limiti di copertura della garanzia "Ricorso terzi"

In relazione alla garanzia "Ricorso terzi" la copertura non è operante per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

OPERATIVITA' DELLA SEZIONE INCENDIO

Art. 6 – Colpa grave e dolo

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

- colpa, anche grave, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell'Abitazione. Verso questi soggetti l'Impresa rinuncia a valersi dell'azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1916 Codice Civile;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 7 – Beni posti all'aperto

L'Assicurazione è estesa ai beni posti all'aperto nell'area di pertinenza dei locali assicurati, **salvo quanto previsto per i danni causati da eventi atmosferici.**

Art. 8 – Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e - **salvo quanto stabilito nell'articolo "Determinazione del danno" - a Valore a nuovo.**

IN CASO DI SINISTRO

Art. 9 – Obblighi

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 Codice Civile;
2) fare denuncia telefonica entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia chiamando ai seguenti numeri:
   - numero verde dall' Italia: 800.894.022
   - numero dall'estero: +39 02 26609596

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

3) fare, nei 5 gg. successivi - relativamente a sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi - dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
4) conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte dell'Impresa– le tracce e i residui del sinistro senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro, che possa esser richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 10 – Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per le partite "Contenuto" e per i "Locali", l'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

Partita CONTENUTO

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro
   Si stima il costo di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
   L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
   Relativamente alle collezioni, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui al precedente capoverso, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino ad un massimo del 30% del valore della collezione stessa.
2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo
   Essendo la garanzia prestata in base al valore a nuovo, ad eccezione degli oggetti d'arte e d'antiquariato e delle collezioni, si stabilisce per i beni distrutti o danneggiati il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato come al punto 1), determina l'indennità complessiva in base al valore a nuovo.
   L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.
   Resta inoltre convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore dello stesso determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).
   Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto l'effettivo rimpiazzo o riparazione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Partita LOCALI

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro
   Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
   L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'indennità complessiva.
Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).
Il pagamento del supplemento di indennità sarà eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 11 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l'Assicurato, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata.
Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 45 gg. dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione valore a nuovo non esistesse.
Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 12 – Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.
L'Assicurato può richiedere l'indennizzo ad uno solo degli assicuratori. In questo caso l'Impresa liquiderà il sinistro, fermo il limite dell'ammontare del danno indennizzabile e di eventuali scoperti e/o franchigie, sempreché lo stesso non superi le somme assicurate, e avrà diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.

Art. 14 – Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 15 – Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa, verificata l'operatività della garanzia , ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti , entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso . Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Art. 16 – Gestione del sinistro casa

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi danni materiali e diretti alle cose assicurate entro i limiti della garanzia colpita, l'Assicurato potrà:

1) usufruire della modalità "Repair in Kind" (risarcimento in forma specifica) incaricando l'Impresa che provvederà, previa verifica di fattibilità, ad inviare un suo fornitore convenzionato ad effettuare le riparazioni necessarie. In tal caso, le relative spese si intenderanno a carico dell'Impresa nei limiti tutti previsti dalle condizioni contrattuali, senza applicazione di un'eventuale Franchigia contrattuale.

oppure

2) avvalersi di propri fornitori, ricevendo successivamente l'indennizzo determinato in base alle condizioni di Polizza, ferma l'applicazione di un'eventuale Franchigia prevista in relazione al danno.

Qualora il Contraente/Assicurato scelga la gestione del sinistro secondo le modalità riportate al punto 1, è tenuto ad esprimere il proprio consenso attraverso la compilazione di un modulo cartaceo di "Autorizzazione ai lavori" da inoltrare a mezzo fax od email o la registrazione della telefonata da parte dell'operatore della Centrale Operativa esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse all'erogazione del servizio stesso e per la gestione delle segnalazioni/reclami.

La telefonata, in primo luogo e le altre manifestazioni della volontà dell'assicurato saranno gestite secondo le previsioni di tutela della riservatezza dei dati personali contenute nel GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) e altre normative relative al rispetto della Privacy.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Impresa al fornitore, ogni diritto derivante all'Assicurato dalla Polizza in relazione alla riparazione effettuata, si intende irrevocabilmente ceduto, in favore del o dei fornitori che hanno effettuato le riparazioni.
L'Assicurato prende atto che il pagamento eseguito dall'Impresa in forza della presente cessione ed in favore del o dei fornitori sopra indicati, sarà pienamente liberatorio nei suoi confronti.

Questo servizio è prestato dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e alla gestione e al coordinamento dei fornitori, pianificando gli interventi da Lunedì a Venerdì in orari lavorativi, festivi esclusi, in base alle esigenze dall'Assicurato stesso, garantendo la riparazione del danno a regola d'arte e verificando lo stato dei lavori fino alla conclusione degli stessi.

Art. 17 – Servizio di salvataggio e risanamento (in caso di incendio)

Il Contraente e/o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, **in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate**, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di supporto operativo per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.
A fronte di Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione tali servizi di supporto operativo per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell'Impresa 800.894.022, attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.
La Centrale operativa valuterà l'entità del danno sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato e, se lo riterrà presumibilmente **superiore a Euro 5.000**, confermerà all'Assicurato la possibilità di usufruire del supporto di un'azienda specializzata per il servizio di salvataggio e risanamento. Ove l'Assicurato manifesti la volontà di avvalersi di tale possibilità, la Centrale operativa lo metterà direttamente in contatto con la suddetta azienda.
Il personale inviato dall'azienda specializzata provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire un più rapido ritorno alla normalità quali, a titolo esemplificativo: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica.
L'azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle Cose assicurate.
I costi riconducibili ai servizi prestati dall'azienda specializzata saranno sostenuti dall'Assicurato.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione, i costi sostenuti dall'Assicurato verranno rimborsati dall'Impresa in conformità alle condizioni del contratto, mentre le spese sostenute ai soli fini di salvataggio, saranno a carico dell'Impresa stessa secondo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile.
In caso di sinistro non indennizzabile a termini della presente Assicurazione, **l'Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi dell'azienda specializzata. Resteranno a carico dell'Impresa i soli costi relativi al diritto di chiamata dell'azienda specializzata.**

SEZIONE FURTO E RAPINA

GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La copertura è operante per l'Abitazione identificata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2 – Beni assicurati

L'Impresa assicura il contenuto posto nei locali dell'Abitazione costituito da:

- mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti;
- pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue;
- preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso il denaro, con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo;
- documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL;
- lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici,

decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti;
- il contenuto dei locali delle dipendenze – anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di Abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per l'attività del tempo libero con il limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2.1 – Estensioni di garanzia sempre operanti

La copertura assicurativa è estesa, con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, a:
- **Contenuto e preziosi in villeggiatura** ovvero il vestiario e gli oggetti personali quando siano portati dall'Assicurato o da un componente del Nucleo familiare in locali di villeggiatura - **purché ubicati in Europa - limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo;**
- **Contenuto in riparazione** ovvero gli oggetti personali e i capi di vestiario temporaneamente in riparazione presso terzi.

Restano esclusi dall'Assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.

Art. 3 – Rischi assicurati

Le garanzie sono prestate entro le Somme assicurate delle partite acquistate e/o i Massimali assicurati e i Limiti di indennizzo puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.
L'Impresa, **fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione**, indennizza l'Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- Furto
  Furto dei beni assicurati, **a condizione che il ladro sia entrato nell'Abitazione assicurata in uno dei seguenti modi:**
  a) attraverso le aperture dei locali verso l'esterno con scasso e/o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle stesse oppure usando in modo fraudolento le chiavi e/o utilizzando grimaldelli o altri arnesi simili;
  b) attraverso brecce e/o aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;
- Rapina
  Rapina dei beni assicurati avvenuta all'interno dell'Abitazione assicurata o delle relative dipendenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali.
  La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'Abitazione o delle relative dipendenze;
- Guasti cagionati dai ladri
  Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:
  a) ai beni assicurati;
  b) per atti vandalici ai beni assicurati, fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo;
  c) ai locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compreso il furto di fissi ed infissi, fino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo (tale importo deve intendersi in aumento alla somma assicurata).

Art. 4 – Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
  - da persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;

- da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.

OPERATIVITA' DELLA SEZIONE FURTO

Art. 5 - Mezzi di chiusura e protezione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati abbia le caratteristiche indicate all'articolo "Condizioni di assicurabilità" della Sezione Incendio.

Se le aperture verso l'esterno sono situate a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, valgono le seguenti disposizioni:

- ogni apertura deve essere difesa da inferriate che non consentano l'accesso senza loro scasso e/o rottura oppure da serramenti come porte, tapparelle, vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti ed altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- se in caso di furto si riscontra che i mezzi di difesa delle aperture hanno caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, l'Impresa corrisponderà ugualmente l'indennizzo, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
- **in caso di furto avvenuto attraverso le aperture con la sola rottura di vetro non antisfondamento, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 20%.**

Se il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre, ma vi siano persone presenti nell'Abitazione, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 10%.

Sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

Art. 6 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione si intende prestata a Primo Rischio Assoluto e - **salvo quanto stabilito nell'articolo "Determinazione del danno"** - a Valore a nuovo.

Art. 7 - Comproprietà dei beni assicurati

In caso di comproprietà dei beni assicurati, se l'Assicurazione è stipulata da uno solo dei comproprietari, la copertura è operante anche per la parte di beni degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 8 – Obblighi

I**n caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:**

1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 Codice Civile;
2) fare denuncia telefonica entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia chiamando ai seguenti numeri:
   - numero verde dall' Italia: 800.894.022
   - numero dall'estero: +39 02 26609596

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

3) fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e indicando l'Impresa ed il numero di polizza;
4) fornire all'Impresa, entro i 5 gg. successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
5) conservare fino all'avvenuto accertamento del danno da parte dell'Impresa gli indizi e le tracce materiali del reato - fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali - senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
6) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 9 – Determinazione del danno

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Relativamente alle collezioni, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui al precedente capoverso, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino ad un massimo del 30% del valore della collezione stessa.

2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo
Essendo la garanzia prestata in base al valore a nuovo, ad eccezione degli oggetti d'arte e d'antiquariato e delle collezioni, si stabilisce per i beni sottratti o danneggiati il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato come al punto 1), determina l'indennità complessiva in base al valore a nuovo.
L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato, non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.
Resta inoltre convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore dello stesso determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).
Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto l'effettivo rimpiazzo o riparazione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 10 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece l'Impresa ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 11 – Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Art. 12 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.
L'Assicurato può richiedere l'Indennizzo ad uno solo degli assicuratori. In questo caso l'Impresa liquiderà il sinistro, fermo il limite dell'ammontare del danno indennizzabile e di eventuali scoperti e/o franchigie, sempreché lo stesso non superi le somme assicurate, e avrà diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.

Art. 13 – Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14 – Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa, verificata l'operatività della garanzia , ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti , entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso . Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Art. 15 – Riduzione della somma assicurata - Reintegro

In caso di sinistro la somma assicurata, ridotta per effetto del sinistro stesso, viene automaticamente reintegrata al valore originario indicato nella Scheda tecnica di modulo. Per effetto di tale operazione il Contraente autorizza l'Impresa, al momento della corresponsione dell'Indennizzo, a trattenere dallo stesso l'equivalente del premio necessario al suddetto reintegro.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

ASSISTENZA CASA

GARANZIA SEMPRE OPERANTE

Le garanzie ed i servizi legati al dispositivo elettronico HomeBox sono operanti solo in caso di acquisto dello stesso.

Art. 1 - Oggetto della garanzia Assistenza

Le prestazioni/servizi di assistenza operano a favore dell'Assicurato e sono attivabili:

- telefonicamente
- attraverso l'utilizzo della Home Box installata nell'Abitazione.

Art. 2 – Validità territoriale

Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.

Art. 3 – Esclusioni generali

Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
k) dolo dell'Assicurato;
l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del Sinistro o incidere sulla sua entità.

Art. 4 – Disposizioni e limitazioni

a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
b) le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate;

c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Impresa, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa che ha erogato direttamente la prestazione;
d) la Centrale Operativa fornisce le prestazioni solo qualora l'Assicurato stesso oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dell'Abitazione, possa presenziare durante i lavori di ripristino;
e) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.

Si specifica che la presente copertura assicurativa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di sicurezza o di pronto intervento sanitario.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- mancati invii di prestazioni di assistenza causati dal malfunzionamento e/o da una non corretta installazione della HomeBox.

GARANZIE ASSISTENZA CASA

Per Le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
Le garanzie e i servizi di assistenza prestati nella presente sezione non sono sostitutivi, né alternativi al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.
Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Le prestazioni si riferiscono all'Abitazione la cui ubicazione è indicata in fase di sottoscrizione della Polizza.
Gli importi e i limiti previsti per le singole prestazioni, restano unici anche se la stessa Abitazione fosse assicurata in più sezioni.

A) Protezione Home Box
Qualora, in seguito alla rilevazione di fumo, gas o presenza di acqua nei locali dell'Abitazione in cui sono attivi i sensori, la HomeBox generasse una notifica di allarme alla Centrale Operativa, la stessa proverà a contattare immediatamente il numero telefonico dell'Assicurato. Qualora l'Assicurato non dovesse rispondere entro tre tentativi, la Centrale Operativa provvederà a telefonare ai numeri di prossimità segnalati in fase di sottoscrizione della Polizza. La Centrale Operativa effettuerà tre tentativi di chiamata per ciascun numero telefonico comunicato dall'Assicurato.
La Centrale Operativa, in caso di attivazione del segnale del Dispositivo Elettronico, prima di attivare le procedure previste, verificherà, tramite chiamata telefonica al Contraente, che non si tratti di un falso allarme; a tal fine potrà essere verificata l'identità dell'Assicurato secondo le modalità di conferma previste.

B) Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro
Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed entro 3 ore dalla richiesta – delle seguenti prestazioni:
- invio di un idraulico, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- invio di un elettricista, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- invio di un fabbro, in caso di impossibilità di accesso all'Abitazione a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'Abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a Serramenti e Infissi.

Ciascuna prestazione è fornita per un massimo di **tre volte** per periodo assicurativo.
In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della Centrale Operativa, per singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano, le ore di manodopera, i pezzi di ricambio e materiali di consumo fino a un massimo di **Euro 300** per singola prestazione.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, l'Impresa autorizzerà il rimborso all'Assicurato delle spese sostenute per l'uscita di un artigiano e la relativa manodopera, fino a un massimo di **Euro 500** per singola prestazione, dietro presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).
Tutte le eventuali eccedenze restano a carico dell'Assicurato.

C) Invio di un termoidraulico
Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare una rottura, una otturazione o un guasto di una conduttura o di una valvola della caldaia che causa un allagamento o la mancanza totale del riscaldamento che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire dell'invio di un termotecnico.

Sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da guasti e da malfunzionamento della caldaia e del bruciatore. La Centrale Operativa invierà **entro 24 ore** dalla richiesta, **esclusi i giorni festivi**, l'artigiano per risolvere il problema.
In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della centrale operativa le spese inerenti l'intervento, fino a un massimo di **Euro 300** per singolo evento. Qualora risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa autorizzerà il rimborso nel limite di **Euro 500** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).
Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano. La prestazione è fornita per un massimo di **due volte** per periodo assicurativo.

D) Invio di una guardia giurata
Nel caso di impossibilità di chiusura dell'Abitazione dell'Assicurato a causa di effrazione o tentata effrazione ai Serramenti e agli Infissi dell'Abitazione stessa, la Centrale Operativa organizza un servizio di vigilanza per sorvegliare l'Abitazione, con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per **le prime 24 ore** di sorveglianza. Qualora risultasse impossibile reperire la guardia giurata per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa autorizzerà il rimborso nei limiti di **Euro 600** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture). Per l'Assicurato, inoltre, sarà possibile prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

E) Invio di un vetraio
Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio in seguito a:
- Furto o tentato Furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'Abitazione;
- atti vandalici causati alla Abitazione;
- rottura accidentale di un vetro dell'Abitazione;
- altri eventi che impediscano la agibilità dell'Abitazione.

La Centrale Operativa invierà **entro 24 ore** dalla richiesta, **esclusi i giorni festivi**, l'artigiano per risolvere il problema. Restano a carico dell'Impresa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano e le ore di manodopera fino a un massimo di **Euro 300** per evento. Qualora risultasse impossibile reperire il vetraio per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa autorizzerà il rimborso nel limite di **Euro 500** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

F) Invio di una collaboratrice domestica
Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto B), l'Assicurato avesse la necessità di risistemare i locali di Abitazione e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa invia, nel più breve tempo possibile, una collaboratrice domestica, tenendo a carico le spese relative a tale prestazione, fino a un **massimo di 4 ore lavorative**. Qualora risultasse impossibile reperire la collaboratrice domestica per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, l'Impresa autorizzerà il rimborso nel limite di **Euro 250** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

G) Spese di albergo
Qualora, durante l'attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni, l'Abitazione dell'Assicurato risultasse inagibile, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il pernottamento in albergo dell'Assicurato ed eventuali familiari o terzi con lui conviventi, fino alla concorrenza del massimale di **Euro 300** per anno assicurativo.

H) Organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato
Qualora l'Assicurato fosse in viaggio e fosse costretto a ritornare presso la sua Abitazione a causa di gravi danni subiti dall'Abitazione stessa a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto B) o a termini di Polizza, la centrale operativa organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a carico le spese di viaggio, fino a un massimo di **Euro 250** per evento.

I) Spese di trasloco
In caso di intervento di un artigiano organizzato dalla Centrale Operativa, se l'Abitazione dell'Assicurato risulta inagibile ed è necessario rimuovere i mobili ed effettuare lavori di ripristino, l'Impresa provvede a rimborsare, dietro presentazioni di regolari fatture, i costi sostenuti dall'Assicurato che abbia reperito ed ingaggiato una società di traslochi, fino ad un massimo di **Euro 1.000** per Sinistro e per anno assicurativo.

L) Accesso alla rete di artigiani convenzionati
Qualora l'Assicurato avesse la necessità di effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, riconducibili alle seguenti categorie di prestatori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio, può chiedere alla centrale operativa il nominativo di un fornitore convenzionato che, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, lo contatterà

per farsi illustrare le sue esigenze e necessità in merito all'intervento. L'accesso al network permette di usufruire di tariffe della manodopera agevolate e di una garanzia minima di 3 mesi per le prestazioni eseguite.
Il costo della prestazione resta totalmente a carico dell'Assicurato.
Il servizio viene erogato **dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.**

M) Assistenza psicologica
Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto o tentato Furto presso la sua Abitazione, avesse la necessità di un'assistenza psicologica per i traumi psicologici subiti, la centrale operativa organizza una o più sedute terapeutiche presso un centro medico o un professionista qualificato, convenzionati, tenendo a carico le spese, fino a un massimo di **Euro 300** per evento e per Periodo assicurativo.

N) Assistenza legale telefonica
L'Impresa, 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno, fornisce - tramite la Centrale Operativa – un servizio gratuito di informazione legale telefonica di "prima necessità"; ciò consente all'Assicurato di ottenere con notevole rapidità - qualora si verifichino situazioni che necessitino di una pronta soluzione – informazioni e chiarimenti in ordine a leggi e/o normative inerenti fatti della vita privata: proprietà, diritti di successione, circolazione stradale con esclusione però di quanto concerne problematiche inerenti l'attività organizzata imprenditorialmente o comunque a carattere autonomo.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI ASSISTENZA CASA

1. Obblighi

RICHIESTE DI ASSISTENZA
In caso di Sinistro, per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato, o chi per esso, deve comunicare con la stessa tramite:
- Numero verde per chiamate dall'Italia: 800.894.022
- Numero per chiamate dall'estero: +39 02 26609596
- Tramite apposito tasto, contenuto nel Dispositivo HomeBox, che attiva una chiamata verso la Centrale Operativa

indicando con precisione:
- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il nome e cognome;
- l'indirizzo dell'Abitazione assicurata;
- il recapito telefonico ove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Qualora la Centrale Operativa non fosse in grado di identificare univocamente l'Assicurato, a quest'ultimo sarà richiesto anche il numero di Polizza.

RICHIESTE DI RIMBORSO
In caso di Sinistro, la richiesta di rimborso, accompagnata dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia
Casella Postale 302
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

L'Assicurato dovrà altresì:
- farsi rilasciare, dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

2. Pagamento dell'indennizzo

L'impresa, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso . Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

ELETTRODOMESTICI

GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)

1. Validità territoriale

Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.

2. Condizioni di operatività

La copertura assicurativa:

a) è operante **in assenza di analoghe coperture per lo stesso rischio offerte dal produttore, dal rivenditore o da terzi (ivi incluse altre compagnie assicurative)**;
b) L'Assicurato deve fornire una copia del documento comprovante la data di acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza la data di produzione del bene.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le prestazioni contrattualmente previste debbano essere erogate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

3. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
k) dolo dell'Assicurato;
l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.

La copertura assicurativa non è operante se:

a) **i beni non sono inclusi al Punto 1. Beni Assicurati**;
b) **il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori)**;
c) i beni sono stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;
d) la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa;
e) il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure non sia riconducibile a difetto di

fabbricazione, progettazione od assemblaggio;

f) il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
g) il guasto o difetto comportano la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio (a titolo esemplificativo e non limitativo le lampadine, le guarnizioni in genere);
h) il difetto è determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo;
i) il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comporti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del Bene Assicurato;
j) il difetto è causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore;
k) il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
l) il difetto è causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti al Bene Assicurato);
m) il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato);
n) il difetto è causato da software di terze Parti.

4. Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le prestazioni

a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
b) la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera;
c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Impresa, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa che ha erogato direttamente la prestazione;
d) in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
e) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

g) ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
h) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

5. Limitazioni di responsabilità

La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- **ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;**
- **errori dovuti a inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.**

GARANZIE ELETTRODOMESTICI

Le prestazioni si riferiscono ai locali dell'Abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e dove ha la residenza l'Assicurato.
Gli importi e i limiti previsti per le singole prestazioni, restano unici anche se la stessa Abitazione fosse assicurata in più sezioni.

1. Beni Assicurati

La copertura assicurativa è operante esclusivamente per i seguenti elettrodomestici:

- forno (anche microonde);
- frigorifero;
- freezer;
- piano cottura;
- cappa;
- lavastoviglie;
- lavatrice;
- lavasciuga;
- asciugatrice;
- condizionatore.

di qualsiasi marca, coperti da garanzia europea, installati presso l'Abitazione assicurata per utilizzo privato e domestico, di comprovata proprietà dell'Assicurato e di vetustà massima di 10 anni dalla data riportata sul documento comprovante l'acquisto del Bene (a titolo esemplificativo, scontrino, fattura, ricevuta) o, qualora indisponibile, dichiarazione rilasciata dal venditore, o in mancanza, un documento contenente il numero di serie del Bene Assicurato che ne permetta la sua esatta identificazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la scheda prodotto).
L'Impresa, nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma Primo Rischio Assoluto, riconosce all'Assicurato un Indennizzo per le seguenti garanzie:

1.1 Beni con vetustà inferiore a 6 anni al momento del verificarsi del sinistro

In caso di difetti in precedenza coperti dalla garanzia legale di conformità tali da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'Abitazione assicurata e l'Impresa tiene a proprio carico i costi di riparazione fino ad un massimo di **Euro 1.000** per periodo assicurativo.
La garanzia potrà essere attivata per tutti i Beni Assicurati e anche più volte nel corso di validità della polizza, ma comunque fino all'esaurimento del capitale massimo assicurato per periodo assicurativo.
In caso di Bene Assicurato per il quale il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi la non riparabilità del bene o l'anti-economicità della riparazione l'Impresa tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto e rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del 70% del prezzo originariamente pagato (IVA inclusa) per l'acquisto del bene, ma comunque non oltre Euro 1.000 per periodo assicurativo.

1.2 Beni con vetustà da 6 a 10 anni al momento del verificarsi del sinistro

In caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'Abitazione assicurata e l'Impresa tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto. Eventuali costi aggiuntivi restano interamente a carico dell'Assicurato.

NORME IN CASO DI SINITRO ELETTRODOMESTICI

1. In caso di difetto di conformità del Bene

contattare la Centrale Operativa ai seguenti numeri:
numero verde 800.894.022
numero dall'estero +39 02 26609596
attivi 24 ore su 24 tutto l'anno

2. Modalità di erogazione della prestazione

a) Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa fornendo:
   - il nome e cognome;
   - numero di polizza;
   - indirizzo presso il quale eseguire la riparazione;
   - il recapito telefonico;
   - data di acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
   - marca e modello del Bene acquistato;
   - descrizione del difetto di conformità.

b) La Centrale Operativa individua il Centro Assistenza Tecnica specializzato maggiormente indicato per la risoluzione del guasto segnalato.

AVVERTENZA: in caso di richieste pervenute dalle ore 18.00 alle ore 08.00 o nei giorni festivi, la Centrale Operativa registra la pratica e contatta il Centro di Assistenza Tecnica nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il Fornitore selezionato dalla Centrale Operativa contatta l'Assicurato ai fini di definire la data e l'orario per effettuare l'intervento tecnico direttamente all'indirizzo segnalato.

c) L'Assicurato deve consegnare al tecnico incaricato della riparazione:
   - copia del documento comprovante l'acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
   - copia della Polizza.

d) la Centrale Operativa provvede al pagamento diretto del Centro di Assistenza Tecnica che ha effettuato l'intervento.

3. In caso di irreparabilità del bene o di antieconomicità della riparazione

In caso di irreparabilità o antieconomicità della riparazione, il Centro di Assistenza Tecnica comunica l'entità del danno direttamente alla Centrale Operativa e fornisce copia del relativo certificato all'Assicurato.

Al ricevimento di tale documento, l'Assicurato dovrà procedere con lo smaltimento ai sensi della vigente normativa RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche) e potrà procedere all'acquisto di un Bene di pari o simili caratteristiche.

Successivamente, entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, l'Assicurato ai fini di ottenere il rimborso dovrà dare avviso scritto a mezzo raccomandata A/R a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia
Casella postale 302
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

specificando:

- cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale dell'Assicurato;
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
- numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa al momento dell'apertura del sinistro;
- allegando la seguente documentazione:
- copia del documento comprovante l'acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
- copia del documento (fattura, scontrino ecc.) comprovante l'acquisto di un Bene di pari simili caratteristiche.

AVVERTENZA: La copertura non è operativa per riparazioni o quantificazioni del danno effettuate da Centri di Assistenza Tecnica diversi da quelli identificati dalla Centrale Operativa al momento della denuncia del sinistro.

4. Pagamento dell'indennizzo

L'impresa, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso . Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all'erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell'Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la "Normativa Privacy").

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati è:
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, contattabile all'indirizzo UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it ("UniCredit Allianz Assicurazioni" o la "Compagnia").
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di UniCredit Allianz Assicurazioni potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it.

2. Categorie di dati trattati

2.1 UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati:

a) dati anagrafici,
b) dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita,
c) digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger),
d) dati sensibili quali i dati relativi alla salute,
e) dati giudiziari.

2.2 UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati raccolti in caso di installazione sui veicoli assicurati del dispositivo satellitare "Safety Drive":

Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha accesso e che utilizza per la sola gestione delle polizze con installazione del dispositivo satellitare "Safety Drive":

- le percorrenze complessive del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
- la geolocalizzazione del veicolo in caso di furto totale o rapina;
- la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo uguali o superiori alla soglia di 0,3 g qualora permangano per un sufficiente intervallo di tempo con un valore uguale o superiore alla soglia di 0,4 g per autovetture ad uso privato o promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture ad uso privato o promiscuo;
- velocità ed eccessi di velocità rispetto alle soglie preimpostate;
- lo stile di guida elaborato sulla base della rilevazione e registrazione, in forma aggregata, dei parametri d'uso del veicolo (ad esempio, accelerazioni/decelerazioni, velocità, posizione, data e ora);
- videoregistrazioni (filmati) in caso di sinistro oppure di impatto riscontrato dal dispositivo V.E.D.R. con informazioni legate al posizionamento GPS;
- report relativo ad un evento.

Inoltre, in caso di sinistro oppure di crash o mini-crash rilevato dal dispositivo Safety Drive, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà il diritto di conoscere tutti i dati da OCTO Telematics registrati al momento dell'evento, con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive all'orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/ richiesta di risarcimento danni dell'evento stesso.
Limitatamente ai casi di furto o rapina, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. potrà conoscere la localizzazione del

veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati relativa alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento.

2.3 Inoltre, UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati raccolti in caso di attivazione dei dispositivi "HomeBox" previsti per le coperture del prodotto "UniCredit My Care Famiglia":

- video-streaming real-time per visualizzare da remoto l'ambiente inquadrato dalla telecamera.

3. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche

Nella seguente tabella le indichiamo gli aspetti principali dei trattamenti dei suoi dati.

I dati raccolti e le finalità possono variare a seconda dei prodotti assicurativi acquistati; per questo nella tabella trova l'indicazione dei prodotti rilevanti per le diverse finalità. La invitiamo a verificare che le finalità sotto indicate si applichino anche ai prodotti da lei acquistati.

N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
1	Attività di consulenza su prodotti e servizi assicurativi con particolare riguardo alla valutazione sulle sue esigenze e sul suo profilo di rischio secondo quanto imposto dalla legge in materia di valutazione dell'adeguatezza del prodotto	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute (per prodotti infortuni e malattia)	Motor Danni
2	Conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo alla preventivazione, alla conclusione della polizza allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi ed alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Danni Motor
3	Gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi, alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	Dati relativi a: a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/ decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio; f. segnalazione di un possibile sinistro sulla base di algoritmi di analisi dei dati sopra indicati	Motor

4	Gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi, alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Dati anagrafici b. video-streaming real-time per visualizzare da remoto l'ambiente inquadrato dalla telecamera (HomeBox)	Danni
5	Creazione e gestione del rischio assicurativo	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti	Danni Motor
6	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni Motor
7	Tariffazione	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	Dati aggregati relativi a: a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/ decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio	Motor
8	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	Dati aggregati relativi a: a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio	Motor

9	Svolgimento delle attività di sorveglianza di portafoglio e ridistribuzione del rischio assicurativo tramite riassicurazioni	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Motor Danni
10	Attività di analisi ed elaborazione dei dati volti all'incremento dell'efficienza dei prodotti e servizi, alla loro evoluzione e allo studio e valutazione di prodotti e servizi nuovi nel settore assicurativo. I dati (anche quelli relativi a danneggiati o trasportati che potranno essere trattati in occasione della gestione dei sinistri) potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità dei propri servizi.	Legittimo interesse del titolare e dell'interessato al miglioramento dell'efficienza dei prodotti e dei servizi (art. 6 lett. f GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini e alle sue scelte economiche c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute	Motor Danni
11	Tutela dei propri diritti e costituzione, esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria	Legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti (art. 6 lett. f GDPR) e per i dati particolari la necessità di accertare, esercitare e difendere i propri diritti (art. 9, paragrafo 2, lett. f)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Motor Danni
12	Svolgimento di attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative	Legittimo interesse del titolare a scongiurare attività a suo danno in un settore caratterizzato da un'alta incidenza di fenomeni fraudolenti (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti c. Dati giudiziari	Motor Danni

13	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile, nonché nel caso in cui sia necessario adempiere ad ordini dell'autorità pubblica	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Motor Danni
14	Risposta a richieste di diverso tipo inoltrate sui canali social del Titolare	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).	Motor Danni

4. Tempi di conservazione

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni avrà cura di conservare i dati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria e procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

In applicazione di questi criteri, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006 e Reg. IVASS 27/2008), di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione applicati da UniCredit Allianz Assicurazioni:

- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Motor: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso;
- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Danni: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso.

Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno anonimizzati.

5. Ambito di diffusione dei dati

I suoi dati potranno essere trattati:

- da dipendenti della Società debitamente istruiti e autorizzati;
- da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento nel nostro interesse per le sole finalità connesse al servizio assicurativo.

In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicurativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, banche, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Inoltre potremmo avere l'obbligo legale di comunicare i Suoi dati a enti e organismi pubblici, quali ad esempio Ivass, Consap, Casellario Centrale Infortuni, UIC, Motorizzazione Civile, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

5.a) Dati registrati da terzi a cui UniCredit Allianz Assicurazioni ha accesso per soli contratti RCA con installazione del dispositivo "Safety Drive" e UniCredit My Care Famiglia con installazione del dispositivo "HomeBox"

OCTO Telematics S.p.A., con sede a Roma in Via Vincenzo Lamaro, 51, Tel.: 06/7265341 – Fax 06/72901453 – e-mail: privacy@octotelematics.com, in qualità di Titolare autonomo, tratterà i dati personali non sensibili rilevati dal

dispositivo Safety Drive e HomeBox e li comunicherà a UniCredit Allianz Assicurazioni, che li tratterà a sua volta, in qualità di Titolare autonomo, per l'erogazione delle prestazioni assicurative e di assistenza.
In ogni caso, i fornitori dei servizi telematici non avranno accesso ai dati direttamente connessi o riconducibili all'identità del conducente (ad esempio nomi e/o targhe).

6. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potranno essere trasferiti verso ad altre società del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/extraeuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazione (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi altre società del Gruppo Allianz SE) adotteremo clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi per assicurare in ogni caso l'adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati. Nel caso in cui Lei voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.
In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, UniCredit Allianz Assicurazioni garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

7. I diritti sul trattamento dei dati personali

In ogni caso, potrà rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it, per l'esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy):

- conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;
- aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che la riguardano e il trasferimento dei Suoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che a riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando che la Società non ha in programma di eseguire simili trattamenti.

7.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali.